

COMUNE DI MORRO D'ALBA

DISCIPLINA COMUNALE AL DETTAGLIO

SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

INDICE

NORMATIVA

- Art. 1. : Finalità delle norme
- Art. 2. : Classificazione degli esercizi commerciali
- Art. 3. : Sottoclassificazione delle medie e delle grandi strutture di vendita
- Art. 4. : Esercizi di vicinato
- Art. 5. : Aree insediative per le medie strutture di vendita e standards di parcheggio
- Art. 6. : Aree insediative per le medie strutture di vendita e standards di parcheggio nelle zone "A" di P.R.G. (centro storico)
- Art. 7. : Aree insediative per le grandi strutture di vendita e standards di parcheggio
- Art. 8. : Criteri per la determinazione degli standards minimi delle aree destinate a parcheggio
- Art. 9. : Autorizzazione per le medie strutture di vendita
- Art. 10. : Modalità di presentazione delle domande per l'apertura di medie strutture di vendita
- Art. 11. : Modalità di presentazione delle domande per il trasferimento di medie strutture di vendita
- Art. 12. : Modalità di presentazione delle domande per l'ampliamento delle medie strutture di vendita
- Art. 13. : Modalità di presentazione delle domande per l'estensione del settore merceologico delle medie strutture di vendita
- Art. 14. : Modalità di presentazione delle domande e rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
- Art. 15. : Modifiche soggette a sola comunicazione
- Art. 16. : Sanzioni

NORMATIVA

ART. 1.

FINALITÀ DELLE NORME

1. Le presenti norme fissano, ai sensi: -del d.lgs. 31.03.1998, n. 114; - della LR. 04.11.1999, n. 26; La.classificazione degli esercizi commerciali, l'individuazione delle di P.R.G. per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, le modalità per la presentazione delle domande la richiesta di attivazione delle medie strutture di vendita.

ART. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Conformemente al disposto dell'art 4, primo comma, del i. 114/98 sono classificati:
- a) esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 150;
 - b) medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita tra mq.151 e mq. 1.500;
 - c) grandi strutture di vendita, gli esercizi con superficie superiore a mq. 1500;

2.Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 3.

SOTTOCLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Conformemente a) disposto dell'art. 5, primo comma, della L.R. 26/99, le medie e le grandi strutture di vendita di cui all'art. 2, primo comma, lettere b) e e), della presente normativa sono articolate nella seguente sottoclassificazione:

a) medie strutture di vendita

- M1/A: esercizi con superficie compresa tra mq. 151 e mq. 600 di superficie di vendita, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

M1/E: esercizi con superficie compresa tra mq. 151 e mq. >1500 di superficie di vendita, operanti esclusivamente nel settore non alimentare;

- M2/A: esercizi con superficie compresa tra mq. 601 e mq. >1500 di superficie di vendita, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

- M2/E: esercizi con superficie compresa tra mq. 601 e mq. >1500 di superficie di vendita, operanti esclusivamente nel settore alimentare;

b) grandi strutture di vendita

- G1/A: esercizi con superficie compresa tra mq. 1.501 e mq. di superficie di vendita, operanti nel settore alimentare o nel settore misto (alimentare e non alimentare);

- G1/E: esercizi con superficie compresa tra mq. 1.501 e mq. di superficie di vendita, operanti esclusivamente nel settore alimentare.

2. Conformemente al disposto dell'art. 5, secondo comma, della L.R. 26/99 e della relativa allegata tabella "C", è esclusa la possibilità autorizzatoria di grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 3500.

3. Conformemente al disposto dell'art. 6, quarto comma, della L.R. 26/99, ai fini del rilascio della autorizzazione per l'attivazione di una media o di una grande struttura di vendita ogni struttura edilizia è considerata nel suo insieme, sia quando la ripartizione interna preveda un unico esercizio commerciale sia quando la ripartizione interna preveda una suddivisione in più esercizi classificabili quali esercizi di vicinato.

ART. 4.

ESERCIZI DI VICINATO

1. L'apertura degli esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 150 è soggetta alla sola comunicazione al comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del comune.

2. Sono soggette alla sola comunicazione al comune effettuata entro i termini di cui al primo comma del presente articolo:

- la concentrazione di due o più esercizi;

- il subingresso per atto tra vivi o "mortis causa";

- il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale;

- l'ampliamento della superficie di vendita fino ad una superficie non superiore a mq. 150;

- la riduzione della superficie di vendita;

- la variazione del settore merceologico;

- la cessazione di attività.

3. Tutte le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma presente articolo vanno presentate utilizzando il prescritto modello ministeriale "Com 1" approvato dalla Conferenza unificata stato - regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000.

ART. 5.

AREE INSEDIATIVE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E STANDARDS DI PARCHEGGIO

1. Conformemente alle prescrizioni della L.R. 26/99 relativamente:

a) alla suddivisione in zone commerciali del territorio comunale (art. 3, primo comma, L.R. 26/99);

b) alla localizzazione delle medie strutture di vendita sulla base della loro tipologia e della zona commerciale di insediamento (art. 5, secondo comma, L.R. 26/99);

c) alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggio (art. 7, primo comma, L.R. 26/99);

e sulla base delle prescrizioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., le medie strutture di vendita possono essere autorizzate nelle seguenti zone di P.R.G., ad esclusione delle zone A per le quali si rimanda all'art. 6 della presente normativa, nel rispetto dei seguenti standards minimi di aree destinate a parcheggio:

ZONA	TIPOLOGIA DI VENDITA	AREA MINIMA
DI P.R.G.	INSEDIABILE	A PARCHEGGIO
SOTTOZONE B1	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE B2	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE B3	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
PEEP/PLR	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE C1	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE C2	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE C3	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE C5	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE C6	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
SOTTOZONE D1	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
	M2/A	1.5 MQ./MQ.
	M2/E	1.0 MQ./MQ.
PLP/PIP	M1/A	0.8 MQ./MQ.
	M1/E	0.8 MQ./MQ.
	M2/A	1.5 MQ./MQ.
	M2/E	1.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE D3	M1 /A	0.8 MQ./MQ.
	M1 /E	0.8 MQ./MQ.
	M2/A	1.5 MQ./MQ.
	M2/E	1.0 MQ./MQ.

2. L'indice di area minima destinata a parcheggio si deve intendere in termini di mq. di superficie di parcheggio per mq. di superficie di vendita.

3. In conformità delle prescrizioni di cui all'ari. 22, punto b), delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., nelle sottozone B1, B2, B3, PEEP/PLR, C1, C2, C3, C5, C6 potranno essere autorizzate medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 200 esclusivamente su immobili con conforme destinazione d'uso commerciale in essere alla data di esecutività del vigente Piano Regolatore Generale.

ART. 6.

AREE INSEDIATIVE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA E STANDARDS DI PARCHEGGIO NELLE ZONE "A" DI P.R.G. (CENTRO STORICO)

1. Conformemente alle prescrizioni della L.R. 26/99 relativamente:

- alla suddivisione in zone commerciali del territorio comunale (art. 3, primo comma, L.R. 26/99);
- alla localizzazione delle medie strutture di vendita sulla base della loro tipologia e della zona commerciale di insediamento (art. 5, secondo comma, L.R. 26/99);
- all'articolazione delle medie strutture di vendita nelle zone "A" di P.R.G. (art. 9, quarto e quinto comma, L.R. 26/99); e sulla base delle prescrizioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., le medie strutture di vendita possono essere autorizzate nelle seguenti .Sottozone di P.R.G.:

ZONA	TIPOLOGIA DI VENDITA
------	----------------------

DI P.R.G. INSEDIABILE

SOTTOZONE AO M1/A

M1/E

SOTTOZONE A1 M1/A

M1/E

SOTTOZONE A2 M1/A

M1/E

2. Le medie strutture di vendita di cui al primo comma del presente articolo - conformemente al disposto dell'art. 9, quinto comma, della L.R. 26/99 - potranno essere autorizzate a condizione che le strutture stesse siano formate da un insieme di negozi con singole superfici di vendita non superiori a mq. 150, fisicamente divisi tra loro e con ingressi singoli, benché - eventualmente accessibili da corridoi o da atri comuni.

3. In conformità delle prescrizioni di cui all'art. 22, punto b), delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., nelle sottozone AO, A1, A2 potranno essere autorizzate medie strutture di vendita con superficie superiore a mq. 200 esclusivamente su immobili con conforme destinazione d'uso commerciale in essere alla data di esecutività del vigente Piano Regolatore Generale.

ART. 7.

AREE INSEDIATIVE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E STANDARDS DI PARCHEGGIO

1. Conformemente alle prescrizioni della L.R. 26/99 relativamente:

a) alla suddivisione in zone commerciali del territorio comunale (art. 3, primo comma, L.R. 26/99);

b) alla localizzazione delle grandi strutture di vendita sulla base della loro tipologia e della zona commerciale di insediamento (art. 5, secondo comma, L.R. 26/99);

e) alla disponibilità minima di aree destinate a parcheggio (art. 7, primo comma, L.R. 26/99);

e sulla base delle prescrizioni delle N.T.A. del vigente P.R.G., le grandi strutture di vendita possono essere autorizzate nelle seguenti zone di P.R.G., nel rispetto dei seguenti standards minimi di aree destinate a parcheggio:

ZONA	TIPOLOGIA DI VENDITA	AREA MINIMA
DI P.R.G.	IMSEDIABILE	A PARCHEGGIO
SOTTOZONE CI	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE C2	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE C3	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE C5	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE C6	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE D1	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
PLP/PIP	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.
SOTTOZONE D3	G1/A	2.5 MQ./MQ.
	G1/E	2.0 MQ./MQ.

2. L'indice di area minima destinata a parcheggio si deve intendere in termini di mq. di superficie di parcheggio per mq. di superficie di vendita.

3. In conformità delle prescrizioni di cui all'art. 22, punto b), delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., nelle sottozone CI, C2, C3, C5, C6 potranno essere autorizzate grandi strutture di Rendita esclusivamente su immobili con conforme destinazione d'uso -commerciale in essere alla data di esecutività

del vigente Piano Regolatore Generale.

ART. 8.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI STANDARDS MINIMI DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Gli standards minimi delle aree destinate a parcheggio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente normativa, conformemente al Disposto dell'art 7, primo comma, della legge 26/99, si devono intendere quali aree destinate a parcheggio privato a disposizione dei clienti.
2. Per la verifica della capienza delle aree di cui al primo comma del presente articolo potranno essere conteggiate anche le aree a parcheggio privato di cui all'art. 62, primo comma, del regolamento edilizio tipo della regione Marche.
3. Le aree destinate a parcheggio pubblico previste dall'art. 1, quarto comma, del regolamento edilizio tipo della regione Marche non potranno essere conteggiate per la verifica degli standards minimi di parcheggio privato a disposizione dei clienti di cui al primo comma del presente articolo.
4. Gli standards minimi delle aree destinate a parcheggio dovranno essere verificati:
 - per le nuove autorizzazioni;
 - per l'estensione e la modifica del settore merceologico;
 - per l'ampliamento della superficie di vendita, limitatamente alla parte ampliata.
5. Conformemente al disposto dell'art. 7, sesto e settimo comma, della L.R. 26/99, gli standards minimi delle aree destinate a parcheggio sono verificati anche su suoli la cui titolarità sia diversa da quella delle strutture commerciali di riferimento, purché ne sia dimostrata la piena disponibilità, e su vani interrati o su spazi aerei strettamente correlati con la struttura di vendita.

ART. 9.

AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono soggette ad autorizzazione:
 - a) l'apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500;
 - b) la concentrazione di due o più esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500;
 - c) il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500;
 - d) l'ampliamento della superficie di vendita di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 150 e fino ad una superficie di mq. 1.500;
 - e) l'ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 150 fino ad una superficie di mq. 1.500;
 - f) l'estensione del settore merceologico di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 150 e fino ad una superficie di mq. 1.500.
2. Le autorizzazioni - rispettivamente - all'apertura, alla concentrazione, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita e alla estensione del settore merceologico sono soggette:
 - alla verifica dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 5 d.lgs. 114/98;
 - alla verifica delle criteri fissati negli articoli 5 e 6 della presente normativa.
3. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita dovranno essere formulate con le modalità fissate nella presente normativa. Le autorizzazioni - rispettivamente - all'apertura, alla concentrazione, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita e alla estensione del settore merceologico, verranno rilasciate entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora entro tale termine non venga comunicato al richiedente l'eventuale diniego, la domanda di autorizzazione si intende accolta.

ART. 10.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'APERTURA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura di esercizi commerciali (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500, debitamente in bollo, vanno trasmesse al comune utilizzando il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000.
2. Le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate con la seguente documentazione:
 - a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:
 - la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale (o i locali);
 - la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 - la superficie adibita a parcheggio;
 - l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;
 - b) planimetria del locale o dei locali da adibire all'attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Limitatamente agli esercizi di sottoclasse M.2/A e M2/E di cui all'art. 3, primo comma, della presente normativa, le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate anche da uno studio di dettaglio che indichi:
- a) i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza;
 - b) la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

ART. 11.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL TRASFERIMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di autorizzazione per il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500, debitamente in bollo, vanno trasmesse al comune utilizzando il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000.
2. Le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate con la seguente documentazione:
 - a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:
 - la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di trasferimento;
 - la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
 - la superficie adibita a parcheggio;
 - l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
 - la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;
 - b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di trasferimento dell'attività commerciale, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Limitatamente agli esercizi di sottoclasse M2/A e M2/E di cui all'art. 3, primo comma, della presente normativa, le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate anche da uno studio di dettaglio che indichi:
 - a) i limiti della presunta area di attrazione della nuova localizzazione e la quantificazione della prevedibile utenza;
 - b) la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

ART. 12.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di autorizzazione per l'ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) con superficie superiore a mq. 150 e fino a raggiungere una superficie non superiore a mq. 1.500, debitamente in bollo, vanno trasmesse al comune utilizzando il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000.
2. Le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate con la seguente documentazione:
 - a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:
 - la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di ampliamento;
 - la superficie del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e indicazione della superficie del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento;
 - la superficie adibita a parcheggio;
 - l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita a seguito dell'ampliamento;
 - la destinazione ad uso commerciale dei locali oggetto di richiesta di ampliamento;
 - b) planimetria del locale (o dei locali) prima della richiesta di ampliamento e planimetria del locale (o dei locali) a seguito della richiesta di ampliamento, indicando la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.
3. Limitatamente agli esercizi di sottoclasse M2/A e M2/E di cui all'art. 3, primo comma, della presente normativa, oltre agli esercizi di sottoclasse MI/A e MI/E che a seguito della richiesta di ampliamento superino i 600 mq. di superficie di vendita, le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate anche da uno studio di dettaglio che indichi:
 - a) i limiti della presunta area di attrazione della nuova localizzazione e la quantificazione della

prevedibile utenza a seguito dell'ampliamento della superficie di vendita;

b) la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico a seguito dell'ampliamento della superficie di vendita.

4. Conformemente al disposto dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 26/99 gli standards di parcheggio dovranno essere verificati per la sola parte oggetto di richiesta di ampliamento della superficie di vendita.

ART. 13.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ESTENSIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di autorizzazione per l'estensione del settore merceologico degli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq. 1.500, debitamente in bollo, vanno trasmesse al comune utilizzando il prescritto modello ministeriale "Corri 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000.

2. Le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona o la sottozona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di modifica del settore merceologico;

- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;

- la superficie adibita a parcheggio;

- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all'estensione del settore merceologico, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio.

3. Limitatamente agli esercizi di sottoclasse M2/A e M2/E di cui all'art. 3, primo comma, della presente normativa, le domande di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovranno altresì essere integrate anche da uno studio di dettaglio che indichi:

a) i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza a seguito dell'estensione del settore merceologico;

b) la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico a seguito dell'estensione del settore merceologico.

4. Conformemente al disposto dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 26/99 gli standards di parcheggio dovranno essere verificati in relazione al settore merceologico oggetto di estensione.

ART. 14.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura di esercizi commerciali (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) con superficie di vendita superiore a 1.500 mq. , debitamente in bollo, vanno trasmesse al comune utilizzando il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000, nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'art. 11 della L.R.26/99.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione si procederà conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 26/99.

3. Sono soggette ad autorizzazione anche le seguenti variazioni nelle caratteristiche delle grandi strutture di vendita:

- trasferimento di sede;

- ampliamento della superficie di vendita;

- ampliamento della superficie di vendita a seguito di ampliamento;

- estensione di settore merceologico.

ART.15.

MODICHE SOGGETTE A SOLA COMUNICAZIONE

1. Sia per le medie che per le grandi strutture di vendita il subingresso per atto tra vivi o "mortis causa" è soggetto alla sola coazione al comune da effettuarsi sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, autonomie locali nella seduta del 12.10.2000.

2. Sullo stesso modello dovranno altresì essere comunicate al Comune le seguenti variazioni:

- riduzione della superficie di vendita;

- riduzione di settore merceologico.

3. Le variazioni di cui al secondo comma del presente articolo potranno essere effettuate trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comune.

ART.16.

SANZIONI

1. In caso di violazione delle norme di cui alla presente disciplina si applicano le sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs. 114/98.